

Diritto penale. Recepite 10 decisioni quadro europee sulla cooperazione giudiziaria

Blocco dei beni, nella Ue la rogatoria non serve più

Per le sanzioni pecuniarie incasso nel Paese di residenza

Marina Castellaneta

■ *Ne bis in idem*, limiti al riconoscimento delle sentenze pronunciate in Stati membri in contumacia, squadre investigative comuni. E non solo. Sono ben 10 le **decisioni quadro** recepite in Italia dai decreti legislativi varati dal Consiglio dei ministri del 10 febbraio. Con un filo conduttore: allinearsi al quadro Ue in materia di **cooperazione giudiziaria penale** e colmare ritardi cronici nell'attuazione degli atti nella giustizia penale. Ritardi che hanno rallentato il dialogo diretto tra autorità giudiziarie. Uno sprint finale, che mette mano a norme interne, dovuto anche al rischio dell'apertura di procedure d'infrazione per i ritardi nel recepimento (in alcuni casi di oltre 10 anni).

I decreti legislativi sono stati approvati in attuazione della delega contenuta legge di delegazione europea 2014.

In primo piano, il pacchetto di misure funzionali a garantire la libera circolazione dei provvedimenti di altri Stati membri, nel segno del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Primo tra tutti, il decreto legislativo di recepimento della decisione quadro n. 2003/577 rela-

tiva all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Con il nuovo atto, viene accantonato il tradizionale sistema delle rogatorie internazionali, a vantaggio del riconoscimento reciproco dei provvedimenti, senza la mediazione dell'autorità centrale. L'ambito di applicazione è limitato ai provvedimenti emessi a fini probatori o per la successiva confisca dei beni.

Sul modello di successo del mandato di arresto europeo, viene meno il principio della doppia incriminazione, previsto solo in via eccezionale per alcune fattispecie.

Con lo stesso impianto, vi libera anche al recepimento della decisione quadro 2005/214 sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, che permette allo Stato di residenza di riscuotere le sanzioni pecuniarie inflitte in via definitiva in un altro Paese Ue. Previsti la trasmissione diretta tra le autorità nazionali e l'utilizzo della rete giudiziaria europea.

Col decreto legislativo relativo alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, sarà rafforzato il ricorso a misure non detentive anche per chi non risiede in Italia. Al bando, così, ogni forma di disparità di trattamento. Con la trasmissione diretta della decisio-

ne sulle misure cautelari allo Stato membro in cui risiede l'interessato, si dovrà indicare anche la tipologia di sorveglianza richiesta.

Tra i decreti adottati, anche quello che recepisce la decisione quadro n. 2008/947 sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e la 2009/299 che modifica precedenti decisioni inclusa la 2005/214 sul mandato di arresto europeo. Un cambiamento funzionale a rafforzare i diritti processuali. Il decreto approvato modifica, per assicurare il pieno rispetto della decisione 2009/299, il Dlgs 161/2010 e il Dlgs 69/2005 sul mandato di arresto europeo.

Spazio, poi, al *ne bis in idem*: nell'Unione europea vanno evitati procedimenti penali paralleli relativi allo stesso fatto e alla stessa persona. In questa direzione, grazie al recepimento della decisione n. 2009/948 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, sarà attivato il sistema della soluzione concordata.

Approvato in esame preliminare anche il decreto sulla decisione quadro 2008/675 sulla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I contenuti in pillole delle misure varate

NORME SU CONDANNE NON DETENTIVE

Sono introdotte norme comuni Ue nel caso in cui una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza legale e abituale nello Stato di condanna comporti la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la

sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale. Si tratta di consentire al condannato di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali e migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni

PROCESSI IN ASSENZA DELL'IMPUTATO

Il provvedimento adegua l'ordinamento interno alla normativa europea che impone uno standard minimo comune, in materia di processo celebrato in assenza dell'imputato, da applicare nella valutazione

della correttezza della procedura che conduce alla decisione giudiziaria presa da uno Stato membro dell'Unione europea. L'obiettivo è anche quello di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri

SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI

È autorizzata l'istituzione di squadre investigative comuni quando occorre compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o quando bisogna assicurare il loro coordinamento, rispettando i

sistemi di controllo giudiziari tra gli Stati membri. Lo scopo è poter individuare ambiti di azione comune che consentano di operare nei diversi Stati, direttamente e in tempi reali, senza la penalizzazione di ostacoli di carattere formale

ESECUZIONI EXTRATERRITORIALI DI COERCIZIONE

Il provvedimento istituisce un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in qualsiasi Stato membro, secondo le forme e la disciplina previsti dal diritto nazionale.

Vengono, in definitiva, semplificati i meccanismi di cooperazione giudiziaria tra Stati membri, al fine di contrastare efficacemente l'incremento della criminalità transfrontaliera, favorendo i rapporti diretti tra le autorità giudiziarie interessate

ESECUZIONI ALL'ESTERO DI SANZIONI PECUNIARIE

È consentita l'esecuzione all'estero delle decisioni che applicano sanzioni pecuniarie, rese sia da una autorità giudiziaria che amministrativa. In passato il legislatore italiano attribuiva al meccanismo di applicazione di questo tipo di

sanzioni uno spazio assai ridotto, a confronto con altri ordinamenti a noi vicini: le condanne a pena pecuniaria sono in Italia solo il 20% rispetto, ad esempio, al 70% della Germania. Con questo intervento l'Italia si pone in linea con gli standard europei

SORVEGLIANZA IN ATTESA DI PROCESSO

Il provvedimento tratta del caso in cui una persona residente in uno Stato membro sia sottoposta a procedimento penale in un altro Stato membro e sia necessario sorvegliarla in attesa del processo: lo Stato membro in cui la persona è sottoposta ad una

misura cautelare, diversa dal carcere e dagli arresti domiciliari, può trasmettere la decisione, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato in cui la persona ha la residenza legale e abituale, ai fini del relativo riconoscimento e della conseguente sorveglianza

PREVENZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL NE BIS IN IDEM

Il provvedimento introduce uno strumento volto a "prevenire" la violazione del divieto del ne bis in idem attraverso meccanismi procedurali diretti a evitare che, nei confronti della medesima persona e in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi

alle diverse autorità nazionali europee, più procedimenti penali. La possibilità che si duplicano le azioni penali comporta, infatti, un vulnus alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli

SENTENZE PRONUNCIATE IN STATI DIVERSI

La nuova disciplina consente che le autorità giudiziarie possano prendere in considerazione le sentenze di condanna pronunciate, per fatti diversi, in altri Stati membri nei confronti dell'imputato, per poter trarre da quel precedente

ogni utile conseguenza circa le determinazioni sulla pena da irrogare, per valutare la recidiva o per la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, e per stabilire ogni altro effetto penale della condanna

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE CONDANNE

Con il decreto legislativo si migliora lo scambio di informazioni sulle condanne, mediante la definizione delle modalità con le quali uno Stato membro, in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato membro, trasmette le informazioni su tale condanna allo

Stato membro di cittadinanza della persona condannata. Definisce gli obblighi di conservazione di tali informazioni in capo allo Stato membro di cittadinanza e precisa come rispondere a una richiesta di informazioni dal casellario giudiziale nazionale

SISTEMA INFORMATIZZATO DEI DATI

È sviluppato un sistema informatizzato di scambio di informazioni (cosiddetto sistema Ecris), tra Stati membri, sulle condanne, ai fini di una comunicazione efficace, sulla base di un formato standard, che abbia omogeneità dei dati, facilmente

traducibili con dispositivi automatizzati. Ciò avviene mediante l'istituzione di tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie di pene per facilitare la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni